



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Area Servizi alla Persona

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI – PERIODO: 1/7/2019 – 30/6/2020

Smart. CIG: Z3D288ED7F

Data, 24 Maggio 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Sociale
Lucia Frosini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Sportello per l'accesso unitario alle prestazioni sociali per l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Tale Sportello prevede una attività di accoglienza, informazione, orientamento, sostegno e segretariato sociale.
2. Lo Sportello costituisce il primo livello di accesso al sistema e si pone quale obiettivo primario la garanzia del diritto all'informazione e all'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali volta ai bisogni della comunità.

ART. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Sono destinatari del servizio oggetto dell'appalto tutti i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e possono rivolgersi allo Sportello per l'area anziani, disabili, e adulti in situazione di disagio.
A tale proposito si riconosce priorità di accesso in particolare ai:
 - soggetti in condizioni di disagio sociale per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di tipo sensoriale, fisico e psichico;
 - anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.
2. L'ammissione agli interventi e alle prestazioni resta comunque regolata dalla normativa nazionale, regionale e dal Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza e di promozione sociale della Zona Fiorentina Sud-Est.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è fissata in anni 1, con decorrenza 1° Luglio 2019 e scadenza 30 Giugno 2020.

ART. 4

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Lo Sportello rappresenta lo strumento di orientamento del cittadino e di conoscenza di tutte le risorse della comunità (pubbliche, del terzo settore e private) e costituisce il primo livello di accesso al sistema dei servizi sociali, svolgendo funzioni di:
 - accesso e accompagnamento delle persone all'interno del sistema di servizi socio-sanitari attraverso procedure omogenee in tutta la zona,
 - accoglienza della fragilità per la promozione nell'area anziani e disabilità di un servizio di consulenza, orientamento e informazione per promuovere l'accessibilità dei servizi attraverso l'individuazione di percorsi personalizzati ed il più possibile adeguati alle esigenze delle persone,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

- potenziare e mettere in rete i servizi del territorio (spesa, pasti, trasporto sociale ecc.),
- sviluppare azioni in risposta ai bisogni di socializzazione e aggregazione quale ulteriore promozione di percorsi atti a favorire il rafforzamento di una comunità competente,
- l'incremento di eventi organizzati dalle singole Associazioni e l'individuazione di percorsi e strategie di partecipazione delle persone alle stesse;
- svolgere azioni dirette alla costituzione di un archivio e alla mappatura dei servizi pubblici e privati;
- fornire indicazioni sulle varie agevolazioni tariffarie sulle utenze e sulle eventuali agevolazioni/esenzioni tariffarie sui servizi;
- ampliare la ricerca e l'erogazione di informazioni su normative, procedure, servizi esistenti.

2. La azioni che lo Sportello offre sono:

- Accoglienza sociale;
- Segretariato sociale;
- Informazioni sociali legate ai bisogni espressi dal singolo cittadino;
- Orientamento e consulenza sui servizi costituenti il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Punto Insieme per l'accesso e l'avvio dei progetti di non autosufficienza ex LRT 66/2008 e ss.mm.ii.;
- Prima analisi e valutazione della domanda di accesso alle prestazioni sociali;
- Rilascio di moduli e materiale informativo;
- Assistenza nella compilazione della modulistica.

ART. 5 SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La sede dello Sportello è in locali idonei messi a disposizione dalle Amministrazioni dei Comuni appartenenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
2. Il soggetto affidatario dovrà assicurare un'organizzazione di lavoro che preveda giorni ed orari per l'accesso dell'utenza allo Sportello medesimo concordata con il servizio Assistenza del Comune in modo tale da non sovrapporre le ore di apertura nei singoli Comuni.
3. Essendo attività di natura intellettuale, l'art 26 del D.Lgs 81/08 comma 3-bis ci esonera dalla redazione del DUVRI. Restano però validi gli obblighi per il Committente di cui all'art. 26 comma 1 e comma 2.

Art. 6 PERSONALE

1. La funzionalità del servizio dovrà essere assicurata tramite richieste prioritariamente l'individuazione della figura professionale dell'Assistente Sociale con iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali in possesso di adeguata professionalità e formazione in relazione ai servizi richiesti ed in possesso di comprovata esperienza documentata per specifiche attività di cui all'art. 4 non strettamente connesse alle prestazioni di presa in carico.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

2. In considerazione dell'importanza e della delicatezza che riveste l'organizzazione del servizio, gli operatori dovranno essere di comprovata competenza ed esperienza nel settore sociale e possedere buone capacità organizzative al fine di garantire efficaci livelli di prestazione.
3. Il personale in particolare dovrà possedere almeno 12 mesi di esperienza documentata, maturata nell'ultimo quinquennio, in servizi simili svolti presso Pubbliche Amministrazioni.
4. Il soggetto affidatario dovrà fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale con le caratteristiche sopra indicate.
5. Al fine di garantire l'offerta e la qualità del servizio dovrà:
 - a) assicurare la presenza dello stesso operatore sulle tre sedi comunali e provvedere alla sua sostituzione solo in caso di lunga assenza (malattia, permessi, ecc.),
 - b) indicare il Responsabile operativo del servizio oggetto dell'appalto, il quale avrà il compito di tenere i collegamenti con il Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione Comunale e con le Assistenti Sociali Coordinatrici per la verifica dell'attività svolta,
 - c) garantire un adeguato aggiornamento professionale al personale ed inoltre consentire la partecipazione ad iniziative di formazione eventualmente promosse dalla zona Fiorentina Sud-Est e dalla USL Toscana Centro e/o da altri enti in accordo con il Servizio Sociale di Zona, concordando con quest'ultimo le modalità ed i criteri di frequenza.
6. Il soggetto affidatario ha la responsabilità diretta sull'osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 7

SUBENTRO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'affidatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 nell'esecuzione del contratto, ha l'obbligo di applicare la clausola sociale assorbendo e utilizzando prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore, esonerando i lavoratori dallo svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto dell'anzianità maturata e maturanda e con le stesse condizioni normative ed economiche acquisite con l'appaltatore uscente.

ART. 8

IMPEGNO LAVORATIVO RICHIESTO AL PERSONALE

1. Per la realizzazione di quanto disciplinato dal presente capitolato è stimato il seguente impegno:
- 50 settimane annue X 5 ore settimanali da svolgersi in ciascuna sede Comunale appartenente all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, per un totale di 15 ore settimanali, oltre a 3 ore



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

settimanali di back-office per un totale di n. 900 ore annue, secondo lo schema sotto riportato:

SCHEMA ORARIO SETTIMANALE					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Comune di San Casciano V.P.	9,30-12,00			15.00-17.30	
Comune di Barberino-Tavarnelle		15,00-17,30		9,30-12,00	
Comune di Greve in Chianti	15,00-17,30		9,00-11,30		
3 ore settimanali di back-office					
1 operatore: 5 ore settimanali di sportello in ciascuna sede comunale (totale 15 ore) + 3 ore settimanali complessive di back-office, per un totale di 18 ore settimanali.					

Art. 9 CORRISPETTIVO

1. L'importo base di gara quale corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € **19.500,00** (Diciannovemilacinquecento/00) oltre IVA, per il periodo sopra indicato, stimando il fabbisogno di circa 900 ore annue.

Tale importo è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa.

ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Il Soggetto affidatario si impegna a:

- garantire la realizzazione degli interventi oggetto del presente Capitolato;
- concordare l'orario di lavoro degli operatori e sostituirli tempestivamente nei casi di assenza con personale formato;
- dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi circostanza ed evenienza che, rilevata nell'espletamento del Servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- garantire operatori con competenza professionale in grado di svolgere i compiti assegnati per i servizi oggetto dell'appalto;
- garantire sempre e comunque il normale svolgimento delle attività previste in sede di programmazione concordata con il Responsabile dei Servizi Sociali;
- operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal proposito il Soggetto affidatario e tutti gli operatori impiegati nel Servizio hanno altresì l'obbligo di rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il Servizio e i destinatari di quest'ultimo, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sulle persone e su



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

tutto quanto concerne l'espletamento delle attività all'interno del Servizio, restando, in questo modo vincolati al segreto professionale ai sensi di legge;

- garantire l'osservanza del GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati personali per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni altra informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico;
- rendersi responsabile di qualsiasi danno e/o inconveniente causato direttamente o indirettamente alle Istituzioni coinvolte o a terzi dal personale addetto al Servizio e di ogni altro danno o inconveniente dipendente dalla gestione del Servizio stesso;
- trasmettere, se richiesta, una relazione concernente l'andamento della gestione del Progetto con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto accesso al Servizio nel periodo di riferimento;
- tenere sollevato il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative, garantendo altresì il rispetto e l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela materiale dei lavoratori;
- assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 11

NORME DI COMPORTAMENTO COLLABORATORI O DIPENDENTI DELL'APPALTATORE / SOGGETTI INCARICATI E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 119/2015 e pubblicato sul sito internet dell'Unione Comunale, alla pagina <http://www.unionechiantifiorentino.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> pena, anche in caso di grave violazione accertata dal Comune ad insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013.
2. Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c., di cui al successivo art. 15.

ART. 12

SICUREZZA

1. Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

in quanto trattasi di attività di natura intellettuale. L'art 26 del D.Lgs. 81/08 comma 3-bis, pertanto, ci esonera dalla redazione del DUVRI. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

2. Si dà altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

3. Restano però validi gli obblighi per il Committente di cui all'art. 26 comma 1 e comma 2, ovvero il personale dell'Affidatario, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, deve attuare tutti i comportamenti e le azioni e precauzioni idonee a prevenire infortuni ed assumere tutte le cautele per assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto alle prestazioni ed alle attività oggetto di affidamento, sollevando in ogni caso il committente da ogni responsabilità in relazione all'espletamento del servizio.

4. Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto affidatario deve attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione ed igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

3. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Art. 13

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa affidataria si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. La stazione appaltante verifica l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Dal 31 Marzo 2015 è scattato l'obbligo di **fatturazione elettronica** verso tutta la Pubblica Amministrazione.

2. La fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- le fatture dovranno essere emesse successivamente alla realizzazione del servizio di cui trattasi.
- la fattura dovrà essere, intestata a:

**UNIONE DEI COMUNI DEL CHIANTI FIORENTINO – Via Cassia 49 – 50021 Barberino Val d'Elsa
C.F.: 94188150489 - P.IVA 06116340487**

- dovrà essere trasmessa in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) come previsto dal DM 55 del 3/4/2013.

- dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

codice Smart CIG: Z3D288ED7F

codice ufficio per la fatturazione elettronica: 2WOIPF Unione Comunale

Nella fatturazione elettronica dovranno specificare le ore effettuate dagli operatori e verranno



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ente, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

3. Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN indicate sul documento stesso.

4. Le fatture sono soggette a regime di split payment. Per tale motivazione sulle medesime dovrà esservi riportata la seguente annotazione: "Fattura soggetta a split payment ex articolo 17-ter del DPR 633/1972".

5. L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o procedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

7. Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 PENALI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere all'applicazione delle penali, comprese tra € 100,00 e € 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento, a discrezione del responsabile del Servizio Sociale.

3. Si procederà al recupero delle penali, da parte dell'Ente Appaltante, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo mensile nel quale è assunto il provvedimento.

4. Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il committente intenda



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

eventualmente intraprendere

ART. 16 CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Sono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) abbandono, interruzione e sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) fallimento del Soggetto affidatario, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016;
- c) reiterato, mancato utilizzo delle figure professionali non in possesso del titolo e dell'esperienza richiesta in sede di gara;

2. La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall'Ente, con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del Soggetto affidatario.

Art. 17 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Spettano all'Ente Appaltante, i compiti di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'Impresa Affidataria, sia per quanto riguarda il servizio, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme contrattuali.

2. In sede di verifica si constaterà il regolare funzionamento del servizio oggetto dell'appalto, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto concordato in sede di programmazione. Resta facoltà dell'Ente Appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e del progetto.

Art. 18 ASSICURAZIONI

1. L'Impresa Affidataria sarà tenuta a stipulare, per l'intera durata del contratto, apposita assicurazione a copertura della responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

2. È consentito il subappalto in conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 20 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva fornitura, saranno trattati dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ai



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la gara di appalto e la relativa fornitura.

2. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere riservati e non divulgare a terzi estranei i dati da lui conosciuti nell'ambito dello svolgimento della prestazione se non nelle forme consentite dalla legge. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione della fornitura. L'aggiudicatario tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ARTICOLO 21 CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie fra il Comune e l'aggiudicataria che non si siano potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla Legge 328/2000 e alla L.R. Toscana 41/05 e regolamenti di attuazione.